

**VIII Conferencia Trilateral**  
**2-3 de octubre 2006**  
**Lisboa**



**La giurisprudenza della Corte  
Costituizionale nell'ultimo decennio  
in tema di intercettazioni**

Italia

# LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ULTIMO DECENNIO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI

## ELABORAZIONE PER L'INCONTRO DI STUDIO FRA LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA ED I TRIBUNALI COSTITUZIONALI DI SPAGNA E PORTOGALLO

*a cura del Vicepresidente della Corte costituzionale  
Prof. Giovanni Maria FLICK*

Lisbona, 1-4 ottobre 2006

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La localizzazione degli impianti. – 3. Le intercettazioni ambientali. – 3.1. L'estensione alle intercettazioni ambientali delle regole sulla localizzazione degli impianti. – 3.2. Le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora. – 4. Le videoregistrazioni. – 5. Le intercettazioni di comunicazioni dei membri del Parlamento. – 6. I problemi sul tappeto.

### 1. PREMESSA

Nell'ambito del vigente sistema processuale penale italiano appaiono enucleabili **tre tipi di intercettazioni**, distinti quanto a finalità, presupposti e modalità di svolgimento.

A) Il primo e principale è rappresentato dalle **intercettazioni a fini processuali**, intese, cioè, a ricercare elementi di prova dei reati che potranno essere utilizzati nel corso del procedimento penale (artt. 266-271 c.p.p.).

Tali intercettazioni – che possono riguardare non soltanto comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione (art. 266, comma 1, c.p.p.), ivi comprese quelle realizzate a mezzo di sistemi informatici (art. 266-bis c.p.p.), ma anche colloqui tra presenti (c.d. intercettazioni ambientali), eventualmente anche nel domicilio (art. 266, comma 3, c.p.p.) – sono sottoposte ad una serie di limiti e di garanzie procedurali.

Sono previsti, anzitutto, precisi **limiti oggettivi**, essendo le intercettazioni in questione consentite solo per reati di una determinata natura e gravità (art. 266, comma 1, c.p.p.).

Sul piano dei **presupposti**, si richiede che sussistano «gravi indizi» di reato e che il ricorso all'intercettazione risulti «assolutamente indispensabile» ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267, comma 1, c.p.p.). Nel caso di intercettazioni di conversazioni tra presenti nel domicilio occorre, altresì, che vi sia fondato motivo di ritenere «che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 266, comma 3, c.p.p.).

Quanto alle **garanzie procedurali**, l'intercettazione può venire disposta dal pubblico ministero solo a seguito di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, il quale vi provvederà con decreto motivato, nella propria qualità di garante delle libertà individuali. Nei casi di urgenza, l'iniziativa di disporre l'intercettazione può essere direttamente assunta dal pubblico ministero con proprio decreto, che deve essere tuttavia convalidato dal giudice entro 48 ore. La **durata** delle intercettazioni è inoltre limitata nel tempo, non potendo superare i 15 giorni, salva la possibilità di proroga (art. 267 c.p.p.).

Norme dettagliate regolano, infine – anche nell'ottica della tutela della riservatezza dei terzi estranei alle indagini – l'esecuzione delle operazioni, la registrazione e la verbalizzazione delle comunicazioni intercettate e la conservazione della relativa documentazione (artt. 268 e 269 c.p.p.).

L'esecuzione delle intercettazioni fuori dei casi consentiti o in violazione di determinate regole procedurali comporta l'inutilizzabilità dei relativi risultati (art. 271 c.p.p.).

Una disciplina specifica è dettata in rapporto alle indagini relative a **delitti di «criminalità organizzata»** (art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203). In tal caso, i presupposti di ammissibilità sono meno rigorosi, potendo l'intercettazione essere autorizzata allorché risulti «necessaria» (anziché «assolutamente indispensabile») per lo svolgimento delle predette indagini ed in presenza di indizi di reato «sufficienti» (anziché «gravi»); mentre l'intercettazione ambientale può essere disposta nel domicilio anche quando non vi si sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in corso di svolgimento l'attività criminosa. La durata delle operazioni autorizzate è d'altra parte maggiore (40 giorni, anziché 15).

*B)* Una seconda categoria di intercettazioni è rappresentata dalle c.d. **intercettazioni preventive**, le quali mirano, non già ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione, sul **presupposto** della sussistenza di «elementi investigativi» che giustificano tale attività di prevenzione (art. 226 norme di attuazione del codice di procedura penale).

Rispetto alle intercettazioni preventive – ammesse unicamente in rapporto ai delitti di criminalità mafiosa (art. 51-*bis*, comma 3, c.p.p.) e a gravi delitti di natura terroristica o eversiva (art. 407, comma 2, lett. *a*, n. 4, c.p.p.) – **non è prevista la garanzia del controllo giurisdizionale**, in quanto il potere di disporre è attribuito al procuratore della Repubblica del capoluogo di distretto.

I risultati delle intercettazioni preventive sono peraltro **privi di valenza probatoria**. Essi non possono essere in alcun modo utilizzati nel procedimento penale (salvo a fini investigativi) o menzionati in atti di indagine, né costituire oggetto di deposizione. In tale prospettiva, è prevista la distruzione dei supporti e dei verbali delle operazioni, una volta che il procuratore della Repubblica abbia verificato la conformità delle attività compiute all'autorizzazione.

C) Una terza fattispecie è costituita dalle **intercettazioni a fini di ricerca dei latitanti** (art. 295, commi 3 e 3-bis, c.p.p.).

Al riguardo, è in particolare previsto che il giudice o il pubblico ministero possano utilizzare lo strumento delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, nonché di altre forme di telecomunicazione, anche allo scopo di «agevolare le ricerche del latitante». Ai medesimi fini, e quando si tratti di latitante in relazione ai medesimi delitti per cui sono ammesse le intercettazioni preventive, è possibile altresì disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.

La Corte costituzionale ha avuto modo sinora di pronunciarsi sulla legittimità della disciplina delle intercettazioni unicamente con riferimento alle intercettazioni a fini processuali, chiarendo, fra l'altro, che nell'ambito delle garanzie previste dall'art. 15 Cost. ai fini della limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni rientrano, non soltanto i contenuti di queste ultime, ma anche – ove si tratti, in particolare, di conversazioni telefoniche – i dati esteriori idonei ad identificare la conversazione stessa, detenuti dai gestori del servizio di telefonia (autori della comunicazione, tempo e luogo della conversazione: c.d. “tabulati”) (**sentenza n. 81 del 1993**). E ciò quantunque l'acquisizione a fini probatori di tali dati, per le sue caratteristiche, non si presti ad essere ricondotta *sic et simpliciter* alla disciplina delle intercettazioni telefoniche (**sentenza n. 281 del 1998**), come attesta, d'altra parte, il fatto che essa sia stata successivamente regolata dal legislatore con norme apposite (art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) (norme sulle quali, peraltro, la Corte sarà chiamata a breve a pronunciarsi).

Ciò premesso, la giurisprudenza costituzionale dell'ultimo decennio in materia di intercettazioni si presenta polarizzata su **quattro fondamentali tematiche**.

## 2. LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Un primo “filone” giurisprudenziale investe le **regole sulla localizzazione degli impianti** utilizzabili per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Occorre al riguardo ricordare come l'abrogato codice di procedura penale del 1930 stabilisse, in origine, che le intercettazioni telefoniche – unica forma di

intercettazione di comunicazioni da esso disciplinata – potessero eseguirsi esclusivamente presso impianti di pubblico servizio (artt. 226, terzo comma, e 339). Ciò non aveva peraltro impedito la creazione di centrali “occulte” di intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria, fonte di comprensibili preoccupazioni in rapporto ai possibili abusi cui il fenomeno poteva dar luogo.

Verso la metà degli anni '70, in un momento di particolare “sensibilità” al problema – legata all’eco di vicende concrete di vasta risonanza nella pubblica opinione – la Corte costituzionale era intervenuta sul tema con una decisione di notevole rilievo, volta a chiarire la portata della norma di cui all’art. 15, secondo comma, Cost., in forza della quale la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni «può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» (**sent. n. 34 del 1973**). La Corte aveva in particolare affermato che fra le «**garanzie**» richieste dalla norma costituzionale rientravano non solo quelle di ordine giuridico, ma anche quelle attinenti «**alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici** necessari per le intercettazioni telefoniche in modo che l’autorità giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione».

Raccogliendo l’invito, formulato nell’occasione dalla Corte, ad attuare opportuni interventi volti a rendere effettivo l’anzidetto controllo, il legislatore ha quindi introdotto norme dirette a regolare, in senso limitativo, la localizzazione degli impianti utilizzabili per l’esecuzione delle intercettazioni.

L’evoluzione legislativa in materia trova il suo attuale punto di approdo nella disciplina dettata dal nuovo **codice di procedura penale del 1988 (art. 268, comma 3)**, il quale stabilisce, come regola generale, che le operazioni di intercettazione possono essere compiute «esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica». Il ricorso ad impianti esterni agli uffici giudiziari inquirenti – e, in particolare, il ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria – è consentito, di contro, solo ove ricorrano tre condizioni: e, cioè, (a) che gli impianti esistenti presso le procure risultino insufficienti o inadeguati; (b) che sussistano, altresì, «eccezionali ragioni di urgenza»; e (c) che, infine, l’impiego degli impianti esterni venga disposto dal pubblico ministero con provvedimento motivato. La violazione di tali disposizioni comporta, d’altro canto, la più energica fra le sanzioni contemplate dall’attuale ordinamento processuale italiano: vale la radicale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni (art. 271, comma 1).

Siffatta disciplina legislativa ha dato peraltro esca, negli anni a noi più vicini, a plurimi sospetti di incostituzionalità.

Si è dubitato, così, in particolare della sua intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost.), in rapporto all’obiettivo, ad essa sotteso, di evitare abusi in sede di esecuzione delle operazioni, sul presupposto che l’impiego degli impianti installati nelle procure consentirebbe un controllo del pubblico ministero non garantito, invece, nel caso di impiego di impianti esterni. Al riguardo, si è rilevato

che i temuti abusi non sarebbero scongiurati dal solo fatto che le operazioni si svolgano presso il palazzo di giustizia, posto che, per ragioni pratiche, il pubblico ministero non procede comunque personalmente all'ascolto delle conversazioni intercettate, ma delega nella generalità dei casi l'incombenza a personale della polizia giudiziaria. In senso più radicale, si è sostenuto che le regole in questione sarebbero «anacronistiche» alla luce del progresso tecnologico, dato che le intercettazioni telefoniche non si eseguirebbero più, come in passato, collegando materialmente dei cavi a determinate apparecchiature, ma tramite sistemi automatizzati tali da rendere in ogni caso assai difficili gli abusi.

Sotto diverso profilo, poi, si è ritenuto irragionevole che l'inosservanza delle regole sulla localizzazione degli impianti venga equiparata – quanto alla previsione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni – ad ipotesi in assunto ben più gravi, quali quelle della mancanza dell'autorizzazione giudiziaria all'esecuzione delle intercettazioni e delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consenti dalla legge.

Un ulteriore *vulnus* dei principi costituzionali è stato ravvisato in rapporto all'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, prevista dall'art. 112 Cost. La “cronica” insufficienza degli impianti installati presso le procure priverebbe difatti in pratica il pubblico ministero – qualora non ricorrano le «eccezionali ragioni di urgenza» richieste dalla norma processuale – della possibilità di avvalersi di prove decisive ai fini del perseguimento degli autori dei reati <sup>(1)</sup>.

Tali censure sono state peraltro ritenute **manifestamente infondate** dalla Corte con plurime ordinanze (**ord. n. 304 del 2000, n. 259 del 2001, n. 209 e n. 433 del 2004**).

La Corte ha infatti rilevato che l'aver il legislatore privilegiato, per l'effettuazione delle operazioni di intercettazione, l'impiego di apparati esistenti negli uffici giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con apposite garanzie l'uso di impianti esterni, non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente garantita. E ciò proprio perché si tratta di una scelta finalizzata ad evitare che gli organi deputati all'esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto possano operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria.

Quanto, poi, al carattere “anacronistico” di una simile giustificazione a fronte delle attuali modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni, la Corte ha precisato che non è suo compito “inseguire” il progresso tecnologico, valutando se esso renda opportuno o addirittura necessario un adeguamento, o

---

<sup>(1)</sup> Si omette, per ragioni di sintesi, di dar conto di ulteriori e più specifiche censure, quali quelle relative al supposto eccesso di delega legislativa (art. 76 Cost.) (sul quale v. l'ordinanza n. 259 del 2001) e all'asserita irragionevole differenza, *in parte qua*, tra la disciplina delle intercettazioni a fini processuali e quella delle intercettazioni preventive (sulla quale v. l'ordinanza n. 443 del 2004).

addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore.

Analogamente, rientra in un ragionevole ambito di discrezionalità legislativa – avuto riguardo alla pregnanza dei valori in gioco – stabilire se la violazione delle regole di cui si discute debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e all'esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Con riguardo, infine, all'asserita violazione dell'art. 112 Cost., si è osservato come le disposizioni censurate non incidano affatto, in realtà, sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, ma si limitino a stabilire, con finalità di salvaguardia di un valore di rango costituzionale, le “garanzie tecniche” di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo.

### 3. LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

Un secondo gruppo di decisioni della Corte attiene alle intercettazioni di comunicazioni tra persone presenti (c.d. **intercettazioni ambientali**), disciplinate espressamente per la prima volta nell'ordinamento italiano con il codice di procedura del 1988 (art. 266, comma 2).

#### 3.1. L'ESTENSIONE ALLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI DELLE REGOLE SULLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al riguardo, si è dubitato anzitutto della legittimità costituzionale dell'estensione anche a tale tipo di intercettazioni delle regole sulla **localizzazione degli impianti** appena sopra ricordate: estensione che, dopo iniziali oscillazioni, è stata affermata in modo ormai costante dalla Corte di cassazione in sede di interpretazione delle norme processuali che le prevedono.

Si è dedotta, in specie, la violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione legislativa sulla cui base il Governo ha emanato il nuovo codice di procedura penale, dato che in tale legge si prevedeva l'introduzione di regole riguardo agli impianti utilizzabili solo con riferimento alle intercettazioni telefoniche (art. 41, lett. *d*), della legge 16 febbraio 1987, n. 81): e ciò – secondo i giudici rimettenti – per una precisa ragione, legata al fatto che le intercettazioni ambientali richiederebbero l'utilizzazione di apparecchi di ricezione posti in prossimità della fonte sonora, risultando quindi incompatibili, sul piano tecnico, con una locazione degli impianti in sede fissa e centralizzata.

Anche tale questione, dopo una prima pronuncia di inammissibilità per ragioni connesse alle modalità di formulazione del quesito di costituzionalità (che si traduceva, nella sostanza, in una richiesta di “avallo interpretativo”: v. **ord. n. 472 del 2002**), è stata dichiarata **manifestamente infondata** (**ord. n. 248 del 2004**).

La Corte ha infatti rilevato che il criterio di delega legislativa che si assumeva violato, nel riferirsi alle sole intercettazioni «telefoniche», non intendeva affatto precludere *a contrario* al Governo – tenuto conto del suo collegamento con la ricordata sentenza n. 34 del 1973 – di dettare regole in tema di localizzazione degli impianti anche in rapporto ad altre forme di intercettazione, di nuova introduzione, rispetto alle quali potessero ravvisarsi analoghe esigenze di controllo fattuale dell’autorità giudiziaria sullo svolgimento delle operazioni: esigenze che la giurisprudenza ordinaria aveva ritenuto per l’appunto di poter ravvisare in rapporto alle intercettazioni ambientali.

Ciò ferma restando la non spettanza alla Corte del compito di valutare la congruità, in rapporto alle caratteristiche tecniche di esecuzione di tali intercettazioni, della loro totale assimilazione alle intercettazioni telefoniche sotto il profilo considerato.

### 3.2. LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI IN LUOGHI DI PRIVATA DIMORA

Un diverso profilo problematico, di particolare delicatezza, concerne le **intercettazioni ambientali all’interno di abitazioni** o altri luoghi di privata dimora, che la vigente legge processuale espressamente consente alla specifica condizione (aggiuntiva rispetto a quelle previste, in via generale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso a tale mezzo di ricerca della prova) che vi sia fondato motivo di ritenere che nei predetti luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa (art. 266, secondo comma, c.p.p.). Ciò salvo si tratti di reati di criminalità organizzata, nel qual caso, come già accennato, la predetta condizione viene meno (art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203).

Tale tipo di intercettazione interferisce, difatti, non soltanto con la garanzia costituzionale della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), ma anche con quella dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.). E ciò sotto duplice profilo.

Da un lato, infatti, l’esecuzione delle intercettazioni ambientali viene il più delle volte eseguita tramite minuscole apparecchiature di captazione dei suoni (c.d. microspie) collocate all’interno dell’abitazione senza che le persone che vi dimorano ne siano a conoscenza: il che peraltro presuppone una intrusione occulta o fraudolenta di agenti di polizia all’interno del domicilio al fine collocare (e successivamente rimuovere) le apparecchiature stesse.



Dall'altro lato, poi, si è rilevato da più parti come la libertà di domicilio venga lesa non soltanto dalle intrusioni "corporali", ma da qualsiasi forma di captazione delle conversazioni domestiche, comunque realizzata (ad esempio, mediante microspie nascoste in oggetti spediti per posta o portati da frequentatori dell'abitazione, ovvero tramite microfoni direzionali esterni o appoggiati alle pareti di un appartamento confinante). La predetta libertà dovrebbe ritenersi infatti comprensiva non soltanto del diritto di libertà domiciliare, inteso come diritto all'esclusività della presenza umana in determinati luoghi in cui si svolge la vita intima dell'individuo, e comprendente la duplice facoltà di ammissione e di esclusione dei terzi da un certo spazio fisico; ma anche del più ampio diritto di riservatezza domiciliare, inteso come diritto all'esclusività della conoscenza di tutto quanto avviene nel domicilio, che si estrinseca nella facoltà di opporsi alla presa di cognizione, visiva o sonora, degli "avvenimenti domiciliari" anche dall'esterno o a distanza, tramite i mezzi posti a disposizione dall'odierna tecnologia. In quest'ultima prospettiva, dunque, le intercettazioni ambientali nel domicilio ricadrebbero sempre – anche, cioè, se effettuate senza un accesso fisico per installare microspie – nell'ambito di tutela tanto dell'art. 14 che dell'art. 15 Cost.

La convergenza sulla medesima attività investigativa di entrambe le norme costituzionali ora citate assume d'altro canto rilievo in quanto l'art. 14, secondo comma, Cost. contempla una riserva di legge più specifica rispetto a quella prefigurata dall'art. 15 Cost. in rapporto alla limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, prevedendo, in specie, che attività lesive della libertà di domicilio siano possibili soltanto dei «casi» e nei «modi» stabiliti dalla legge.

Ciò ha portato a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina delle intercettazioni ambientali nel domicilio, in ragione del fatto che tale disciplina si limiterebbe a prevedere unicamente i «casi» nei quali l'intercettazione stessa è consentita, senza regolare però i «modi» in cui essa può essere effettuata. Nella legge processuale vigente manca, in effetti, qualsiasi indicazione espressa circa le modalità di captazione dei messaggi sonori all'interno dell'abitazione, e particolarmente in ordine alla stessa possibilità di un accesso clandestino di personale di polizia al fine della collocazione delle microspie.

Investita di tale dubbio di costituzionalità, la Corte non ha ancora avuto modo, tuttavia, di pronunciarsi nel merito, avendo dichiarato le questioni al riguardo sollevate **manifestamente inammissibili** per ragioni processuali, connesse alla mancanza, nelle ordinanze di rimessione, di una adeguata motivazione riguardo alla concreta rilevanza delle questioni stesse nei giudizi *a quibus* (ord. n. 304 del 2000 e n. 251 del 2004).

#### 4. LE VIDEOREGISTRAZIONI

Un terzo tema di particolare interesse, intimamente collegato a quello dianzi indicato, attiene ai limiti di compatibilità costituzionale delle **riprese visive (c.d. videoregistrazioni) in luoghi di privata dimora** finalizzate all'accertamento e alla repressione dei reati.

Si poneva, in effetti, al riguardo, un quesito pregiudiziale, essendosi da più parti sostenuto che la predetta operazione investigativa fosse vietata in modo assoluto dal sistema costituzionale italiano, a prescindere dal “livello di garanzie” dal quale la normativa ordinaria eventualmente la circonda. Tale convincimento si fondava sul rilievo che la captazione di immagini rappresenterebbe un tipo di limitazione dell'inviolabilità del domicilio diverso ed ulteriore rispetto a quelli contemplati dall'art. 14, secondo comma, Cost., il quale consente bensì invasioni per fini di giustizia della sfera domiciliare, ma solo nella forma delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri. Rimarcato come le ipotesi di limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti debbano considerarsi, in via di principio, di stretta interpretazione, stante il loro carattere di eccezionalità, i fautori della tesi in questione osservavano quindi come le riprese visive non solo non figurassero nell'elenco delle forme di interferenza consentite nella libertà domiciliare; ma segnassero, altresì, un “salto qualitativo” rispetto ad esse sul piano dell’“invasività”: giacché mentre ispezioni, perquisizioni e sequestri sarebbero forme di intrusione *palesi*, la captazione di immagini a fini investigativi avrebbe necessariamente carattere *occulto*.

La Corte ha negato tuttavia validità ad una simile ricostruzione, escludendo che le limitazioni alla libertà di domicilio prefigurate dall'art. 14, secondo comma, Cost. abbiano carattere “chiuso”. Il riferimento a ispezioni, perquisizioni e sequestri, che ivi compare, si spiega, difatti, non già con l'intento di “tipizzare” le limitazioni permesse, escludendo *a contrario* quelle non contemplate, ma con la circostanza che gli atti elencati esaurivano le forme di limitazione conosciute e regolate all'epoca di redazione della Costituzione, non potendo il Costituente ovviamente tener conto di forme di intrusione divenute attuali solo per effetto dei progressi tecnici successivi. Né, d'altra parte, la Costituzione prende posizione sul carattere “palese” o “occulto” delle intrusioni consentite, giacché la configurazione di queste ultime – e delle ispezioni in particolare – come atto palese emerge solo a livello di legge ordinaria. Contrariamente opinando, d'altro canto, si determinerebbe uno squilibrio nel sistema delle libertà fondamentali, giacché il domicilio finirebbe per essere protetto – quanto a tipologia delle interferenze da parte della pubblica autorità – in modo più energico non soltanto della libertà e segretezza delle comunicazioni, ma anche della stessa libertà personale – di cui la libertà di domicilio costituisce espressione «in certo qual senso sotto-ordinata» – dato che né l'art. 13 né l'art. 15 Cost. “tipizzano” le limitazioni alle libertà fondamentali da esse contemplate (**sent. n. 135 del 2002**).

Superato tale ostacolo preliminare, la Corte ha quindi esaminato, con la decisione ora citata, la specifica questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente, il quale — muovendo dalla premessa che la vigente legge processuale penale consenta le riprese visive in luoghi di privata dimora sulla base di un semplice atto motivato dell'autorità giudiziaria — lamentava che detta legge (e, in particolare, l'art. 266, comma 2, c.p.p.) non estendesse al mezzo investigativo in discorso la più rigorosa disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nel domicilio: e ciò sebbene la captazione di immagini dovesse considerarsi maggiormente invasiva della sfera domiciliare rispetto alla mera captazione di suoni.

La questione è stata dichiarata peraltro **non fondata**.

La Corte ha infatti osservato che la captazione di immagini in luoghi di privata dimora ben può configurarsi, in concreto, come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento (come ad esempio nell'ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali): evenienza nella quale deve ritenersi già ora applicabile, in via interpretativa, la disciplina delle intercettazioni ambientali.

Diverso è il caso in cui la videoregistrazione non abbia ad oggetto comportamenti di tipo comunicativo, venendo allora in considerazione soltanto l'intrusione nel domicilio in quanto tale. Una simile operazione può essere tuttavia regolata soltanto dal legislatore nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 14 Cost., rimanendo escluso che la Corte costituzionale possa sostituirsi al legislatore stesso mediante la pronuncia invocata dal giudice *a quo*, ossia estendendo all'operazione in parola la disciplina delle intercettazioni ambientali. E ciò in ragione della sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l'invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall'altro. Sebbene, infatti, libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrino entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della «vita privata» – tanto da essere oggetto di previsione congiunta da parte degli artt. 8 della CEDU, 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e 7 della Carta dei diritti fondamentali UE (e oggi anche dell'art. II-67 della Costituzione europea) – esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio, infatti, «ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo». La libertà di comunicazione, invece, «pur presentando anch'essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo», «ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significanti».

## 5. LE INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO

Un ultimo tema sottoposto all'attenzione della Corte attiene alla disciplina delle **intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento**: disciplina nell'ambito della quale viene in particolare rilievo la tutela della riservatezza dei terzi, non direttamente coinvolti nelle indagini.

Giova in proposito ricordare come ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. i membri del Parlamento non possano essere sottoposti ad intercettazioni, «in qualsiasi forma», di conversazioni o comunicazioni senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono.

Una recente legge ordinaria, diretta all'attuazione della norma costituzionale, ha peraltro stabilito che la garanzia ora ricordata operi anche quando l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni «alle quali hanno preso parte membri del Parlamento» abbia luogo nel corso di procedimenti riguardanti terze persone: fattispecie, questa, usualmente denominata come intercettazione «indiretta» o «casuale», in quanto si presuppone che la captazione avvenga nell'ambito di un'attività investigativa che non ha *ab origine* come destinatario il parlamentare. In base alla predetta legge di attuazione, i risultati di tale intercettazione possono essere utilizzati a fini processuali solo in seguito ad autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, mentre, in caso di diniego, la relativa documentazione deve essere immediatamente distrutta (artt. 6 e 7 l. 20 giugno 2003, n. 140).

Si è dubitato della legittimità costituzionale di siffatta disciplina nella parte in cui – secondo l'interpretazione datane dal giudice *a quo* – essa sarebbe destinata a trovare applicazione non soltanto nel caso di captazione fortuita di conversazioni o comunicazioni cui il parlamentare abbia preso parte personalmente; ma anche quando l'intercettazione abbia ad oggetto conversazioni o comunicazioni di altra persona che si sia limitata a riferire, quale mero «*nuncius*», un messaggio del parlamentare.

Nel dichiarare **inammissibile** la questione, la Corte ha negato tuttavia validità ad una simile interpretazione, rilevando che, in base al comune significato dell'espressione, «“prende parte” ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa: non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce». Donde l'impossibilità di estendere l'ambito applicativo della norma a casi diversi da quello del diretto intervento del parlamentare nella conversazione casualmente intercettata (**sent. n. 163 del 2005**).

## 6. I PROBLEMI SUL TAPPETO

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni – in quanto *topos* di confluenza e di immanente frizione tra due valori di rilievo costituzionale, quale

quello della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.; cui si aggiunge, nel caso di intercettazioni ambientali nel domicilio, l'inviolabilità di quest'ultimo, *ex art.* 14 Cost.), riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati (**sentenza n. 81 del 1993**) – costituiscono tema di mai sopito dibattito: dibattito peraltro periodicamente rinfocolato dalle spinte emozionali connesse a vicende concrete che alimentano i dubbi e le “diffidenze” verso l'impiego di un mezzo “insidiosamente invasivo” della *privacy*, ancorché difficilmente rinunciabile nella lotta a determinate forme di criminalità.

È attualmente in corso in Italia – sull'onda del clamore suscitato da ben noti fenomeni patologici – proprio una di tali fasi di “acuzie”, sfociata, oltre che nella proposta di istituzione di un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta, nell'immediato varo di un provvedimento legislativo d'urgenza volto ad arginare in modo puntuale i fenomeni stessi (d.l. 22 settembre 2006, n. 259), nonché in proposte di modifiche ad ampio spettro della disciplina vigente, attualmente all'esame del Parlamento.

Volendo tracciare un sintetico quadro di massima dei problemi sul tappeto, occorre distinguere tra le problematiche generate dalle intercettazioni legittime e quelle connesse alle intercettazioni illegittime.

Riguardo alle prime – le **intercettazioni legittime** – le preoccupazioni attingono a due diversi piani.

Da un lato, cioè, si lamenta un **eccesso nell'impiego** di tale mezzo investigativo, del quale si denuncia la “crescita esponenziale” ed incontrollata, auspicandone, conseguentemente, una più o meno energica limitazione.

Dall'altro lato, si censura un **eccesso nella divulgazione** dei suoi risultati, che investe anche fatti e soggetti del tutto avulsi dall'attività investigativa: preoccupazione alla quale corrisponde l'auspicio di una più energica disciplina del segreto investigativo, tanto sul versante precettivo che su quello sanzionatorio.

I due piani vengono in genere intimamente collegati, giacché l'entità del primo fenomeno (l'eccesso nell'impiego) viene colta, di norma, solo in occasione e per effetto del secondo (l'eccesso nella divulgazione). Essi rappresentano, peraltro, “variabili indipendenti”, posto che l'eventuale silenzio dei *mass media* non escluderebbe, di per sé, la possibile esistenza di una fittissima trama di intercettazioni “sotterranee”; così come l'ampia diffusione di notizie scandalistiche riguardo ai contenuti di conversazioni intercettate non sarebbe, di per sé, necessariamente indice di un impiego *ultra modum* del mezzo.

Riguardo all'asserito eccesso nell'impiego, ci si domanda, d'altra parte, se esso dipenda un “vizio” della disciplina legislativa o non, piuttosto, da una applicazione troppo “disinvoltata” (anche se non fino al punto di risultare illegittima) della stessa: e, correlativamente, se l'eventuale rimedio debba essere ricercato in un restringimento dell'ambito di ammissibilità del mezzo investigativo in questione, ovvero attraverso accorgimenti procedurali intesi a

rendere maggiormente ponderato l'accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. Il dubbio ha la sua ragion d'essere nella circostanza che – almeno per quanto attiene alla fattispecie più rilevante nella pratica, vale a dire quella delle intercettazioni processuali – i presupposti di ammissibilità risultano già *de iure condito* scanditi in termini assai rigorosi, sia per quanto attiene a tipologie criminose (che non sarebbe *primo visu* agevole “sfrondare”, senza depauperare in modo sensibile gli strumenti d'indagine fruibili in relazione a reati di notevole gravità o che, per loro natura – ad esempio, le molestie telefoniche – rischierebbero di rimanere impuniti), sia quanto ad esigenze investigative («gravi indizi» di reato, assoluta indispensabilità ai fini delle indagini: formule che non sembra facile rendere più stringenti).

Il problema dell'eccesso di divulgazione presenta, a sua volta, due sfaccettature. Per un verso, infatti, si tratta di prevenire il fenomeno della divulgazione anticipata di quanto è destinato a confluire negli atti del processo (la persona sottoposta alle indagini apprende dai giornali, anziché nelle forme e con le garanzie previste dal codice di rito, i contenuti delle proprie conversazioni intercettate, inerenti ai reati per cui si procede). Sotto diverso profilo, poi, vi è l'esigenza – allo stato, particolarmente avvertita – di evitare la divulgazione delle parti delle comunicazioni che dovrebbero essere stralciate, in quanto non concernenti le persone ed i fatti per cui si procede.

A tal riguardo, occorre in effetti ricordare come, alla stregua del vigente sistema processuale, il contenuto dei risultati delle intercettazioni, una volta che la difesa ne possa prendere conoscenza – circostanza, questa, che implica la caduta del segreto (art. 329 c.p.p.) – diviene pubblicabile (art. 114, comma 7, c.p.p.), salve le conseguenze derivanti dall'eventuale violazione del «codice in materia di protezione dei dati personali» (d.lgs. n. 196 del 2003); rimanendo vietata unicamente la pubblicazione della documentazione delle conversazioni nel suo tenore testuale (art. 114, comma 2, c.p.p.): e ciò, peraltro, allo scopo, non tanto di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte nel processo, quanto piuttosto ad evitare il “pregiudizio” del giudice del dibattimento che si reputa connesso alla conoscenza in termini puntuali degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero. La vigente legge processuale prevede, bensì, il diritto degli interessati di chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione della documentazione delle intercettazioni non necessaria per il procedimento (art. 269, comma 2, c.p.p.): ma si tratta di previsione che mostra chiari limiti di efficacia quando l'interessato sia persona estranea all'indagine, essendo probabile che egli venga a conoscenza dell'avvenuta intercettazione delle proprie conversazioni quando ormai è troppo tardi per azionare utilmente il predetto diritto, vale a dire proprio a seguito dell'avvenuta diffusione dei loro contenuti.

Ed è proprio nella precipua ottica di realizzare un miglior temperamento delle esigenze investigative con il diritto alla riservatezza dei soggetti sottoposti alle indagini, e soprattutto dei terzi ad essi estranei, che si

muovono le proposte di modifica legislativa sulle quali il Parlamento sta lavorando.

Per quanto attiene, invece, alle **intercettazioni illegittime**, vi è anzitutto il problema della **tutela sostanziale contro la loro esecuzione**. Tale tutela, peraltro, sul versante penale, è già da tempo assicurata da specifiche norme incriminatrici (artt. 615-*bis* e 615-*ter* c.p.).

Un diverso problema, che le recenti vicende hanno posto prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica, attiene alla **eliminazione dei risultati delle intercettazioni *contra legem***, costituenti un pericoloso "serbatoio" di notizie attinenti alla sfera riservata delle persone. Su questo versante, il Governo è intervenuto con il citato, recentissimo decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 – peraltro in corso di conversione in legge, e suscettibile come tale di modifiche, alla luce anche dei rilievi critici formulati su di esso – finalizzato specificamente a contrastare l'illegale detenzione di dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate, l'uso di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e la diffusione indebita di tali dati o documenti. Si prevede, in particolare, a tal fine, che venga disposta l'immediata distruzione da parte dell'autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, in modo da evitare la possibilità di una loro diffusione (art. 1). Si introduce, nel contempo, una nuova fattispecie di reato, severamente sanzionata, in relazione all'illecita detenzione degli atti o dei documenti in questione (art. 3), mentre nel caso di loro divulgazione viene riconosciuto agli interessati il diritto ad ottenere una riparazione pecuniaria a carico del direttore responsabile e dell'editore della pubblicazione (art. 4).